

**PROGETTO “SOSalp– (FEASR PSR 2014-2020 – OPERAZIONE 1.2.01 COLLEGATA
ALL’OPERAZIONE 16.10.02 “PROGETTI INTEGRATI D’AREA” ID N°
201801061645)
CUP G75F19000560007.**

**ACQUISIZIONE SERVIZI DI RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE
VETERINARIE E INGEGNERIA DEI BIOSISTEMI
CONTRATTO DI RICERCA.
CIG: Z142C2F937**

Tra

La Comunità Montana di Valle Camonica – Ente gestore del Parco dell’Adamello, rappresentata ai sensi degli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 dal dott. Guido Calvi, nato a Milano (MI) il 20.07.1970 e domiciliato per la carica presso questa Amministrazione, che agisce in qualità di Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 01 in data 03.01.2020, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta (di seguito per brevità Stazione Appaltante) in attuazione ed in esecuzione della Determinazione n° in data , (d’ora innanzi denominata «Contraente»)

e

L’Università degli studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Elio Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni”, con sede a Milano, in via Celoria 10 (d’ora innanzi denominata «Università - Dipartimento»)

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La Comunità Montana di Valle Camonica (contraente) in qualità di ente gestore del Parco dell’Adamello è titolare del progetto “SOSalp – (FEASR PSR 2014-2020 – OPERAZIONE 1.2.01 COLLEGATA ALL’OPERAZIONE 16.10.02 “PROGETTI INTEGRATI D’AREA” – ID N° 201801061645 – Gestione sostenibile dei pascoli alpini in siti Natura 2000 nel Parco dell’Adamello- CUP G75F19000560007) –che prevede la valutazione di buone pratiche e criticità di gestione delle praterie alpine in alpeggi in Siti Natura 2000 nel Parco dell’Adamello.

A tale scopo, il Contraente affida all’Università – Dipartimento, che accetta, un servizio di ricerca nel campo delle Scienze Veterinarie e dell’Ingegneria dei Biosistemi volto al monitoraggio degli animali al pascolo mediante GPS in condizioni di discontinua copertura del segnale GSM su alpeggi della superficie pascolabile totale di circa 300-400 ha, ubicati in alta montagna all’interno del Parco dell’Adamello in comune di Breno.

È compresa nelle attività previste la partecipazione a momenti di informazione verso gli agricoltori relativamente ai risultati ottenuti ed alle tecnologie utilizzate, nonché la compartecipazione alla realizzazione di materiale divulgativo sulle stesse.

Articolo 2 - Programma della ricerca

Il programma della ricerca, concordato tra le Parti, è articolato in una serie di attività dettagliatamente descritte nell'Allegato capitolato tecnico posto alla base della procedura di affidamento telematico, nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali.

Al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività/sui risultati raggiunti.

Articolo 3 - Responsabile della ricerca

L'Università designa il Prof. Massimo Lazzari quale responsabile scientifico della esecuzione della ricerca.

Il Contraente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca il Dott. Guido Calvi – Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela ambientale.

L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico della ricerca da parte dell'Università dovrà essere approvata dal Contraente; la sostituzione del responsabile/referente del Contraente potrà avvenire su designazione dello stesso Contraente da comunicare all'Università per iscritto.

Articolo 4 - Corrispettivo

Il Contraente si impegna a versare all'Università per la realizzazione delle attività oggetto del presente contratto la somma di € 16.000,00 + IVA 22%.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

Il Contraente corrisponderà la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità:

- 15% a seguito della data di sottoscrizione del contratto;
- 35% alla presentazione del piano di monitoraggio che diventerà operativo entro la data di prima monticazione (circa 2 mesi dalla stipula del contratto);
- 50% a conclusione del progetto (entro dicembre 2021);

Ai fini della fatturazione il codice SDI del Contraente è UF161M.

Articolo 6 - Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte di Università e Contraente e terminerà in data 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo sulla base di

accordo scritto, approvato dai competenti organi delle parti, da proporre con anticipo di almeno 3 mesi.

Articolo 7 – Segretezza

L'Università, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Contraente, in virtù del presente contratto.

Il Contraente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Il Contraente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari. Tuttavia il Contraente non potrà divulgare detti risultati sino al termine della verifica, ai sensi del successivo art. 9, circa la sussistenza di proprietà industriale tutelabile.

L'Università, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, detti risultati per scopi di ricerca e di didattica.

Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Contraente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità della proprietà industriale ai sensi del successivo art. 9.

Articolo 9 - Proprietà industriale

Le invenzioni brevettabili conseguite nell'esecuzione del presente contratto resteranno di proprietà delle Parti e la loro utilizzazione sarà sottoposta alle disposizioni del presente articolo.

L'Università concede irrevocabilmente al Contraente il diritto di opzione all'acquisizione di una licenza esclusiva (*o eventualmente di una cessione*) e per tutti i territori del mondo, di qualsiasi diritto trasmissibile a contenuto economico relativo alle invenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Entro 120 giorni dall'invio della relazione/rapporto tecnico finale o comunque dalla notifica dell'Università al Contraente dell'ottenimento di un risultato nuovo e inventivo, il Contraente si pronuncerà per iscritto in merito all'eventuale esercizio dell'opzione, comunicando l'intenzione di addivenire al deposito di una o più domande di brevetto a:

Fondazione Unimi

Viale Ortles, 22/4 - 20139 Milano
e-mail: info@fondazionefilarete.com
phone: +39 02566601

In assenza di tale comunicazione, l'Università sarà libera di disporre a pieno titolo delle invenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Qualora il Contraente eserciti l'opzione di cui sopra, le Parti negozieranno in buona fede i termini e le condizioni economiche della licenza sulle invenzioni relative alla presente ricerca. Resta sin d'ora inteso che, in tal caso, il Contraente avrà competenza esclusiva relativamente alla predisposizione della/e domanda/e di brevetto, sul loro deposito e prosecuzione, sulla scelta dell'ufficio cui affidare la gestione della procedura di brevettazione nonché sui Paesi e/o le Organizzazioni presso i quali depositare domande di brevetto. Ogni domanda di brevetto sarà depositata a nome congiunto dell'Università e del Contraente. Tutte le spese di deposito, prosecuzione e mantenimento delle domande di brevetto saranno ad esclusivo carico del Contraente.

Articolo 10 - Recesso unilaterale dal contratto

Il Contraente e l'Università possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di recesso a norma del comma precedente il Contraente corrisponderà all'Università l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

L'Università e il Contraente, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

L'Università e il Contraente si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

Articolo 12 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Milano.

Articolo 13 - Tracciabilità dei movimenti finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 13 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del Contraente.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER IL CONTRAENTE IL RETTORE	PER LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA II RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE
--	---

(-----)
data

data